

Decreta:

Art. 1.

*Composizione e funzionamento  
della Commissione scientifica CITES*

1. Sono membri della Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, i soggetti di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59. La Commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un suo delegato.

2. A supporto tecnico della Commissione opera un Comitato operativo composto da tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Comitato operativo opera secondo le modalità definite dal regolamento interno di cui al comma 4.

3. L'incarico dei componenti della Commissione e del Comitato operativo ha durata quadriennale e non è rinnovabile. In caso di subentro, per cessazione anticipata dell'incarico di un componente della Commissione o del Comitato operativo, i nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

4. La Commissione, con il supporto del Comitato operativo, disciplina il proprio funzionamento con un apposito regolamento da adottarsi entro la terza seduta utile successiva all'insediamento.

5. Le funzioni di segreteria sono affidate alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inviato alla Commissione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Roma, 25 ottobre 2018

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare*  
COSTA

*Il Ministro dello sviluppo economico*  
DI MAIO

*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*  
CENTINAIO

**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

DECRETO 16 novembre 2018.

**Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.**

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;


Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2017 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 280 del 30 novembre 2017) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2017 e valore definitivo per l'anno 2016»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;



Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 6 novembre 2018, prot. n. 1618494/18, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio - dicembre 2017 è risultata pari a + 1,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre 2018 è risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, -0,1 e +0,1;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competente, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2018

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
TRIA

*Il Ministro  
del lavoro e delle  
politiche sociali*  
DI MAIO

18A07523

DECRETO 16 novembre 2018.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana con godimento 26 novembre 2018 e scadenza 26 novembre 2022.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti altresì gli articoli 4, 11 e 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

